

	COMUNE DI ALA	PROVINCIA DI TRENTO	
	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE - ANNO 2025		
	Tra il <b>COMUNE DI ALA</b> , P.IVA 00419550223, con sede in P.zza San Giovanni,		
	n. 1 ad Ala, nella persona del vicesegretario generale Liliana Stratta, autorizzata		
	alla stipula dei contratti con decreto sindacale n. 4/2025, la quale interviene		
	esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione		
	medesima, di seguito denominata "comune";		
	e _____, P.IVA _____, con sede in _____, n. ____ a _____ (____),		
	nella persona del Legale rappresentante _____ di seguito denominata		
	brevemente "sponsor";		
	<i>Premesso che:</i>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>il comune di Ala opera per il raggiungimento della massima diffusione della</li></ul>		
	promozione, formazione e produzione culturale della città; l'attività è volta a		
	far crescere la dimensione e la visione turistica di Ala, oltre a facilitare		
	l'accesso della cittadinanza alla cultura, così come previsto nei principi		
	fondamentali del vigente Statuto comunale;		
	<ul style="list-style-type: none"><li>la progressiva riduzione delle risorse a disposizione dell'amministrazione</li></ul>		
	rende sempre più problematico assicurare la piena fruibilità dei servizi		
	comunali che richiedono invece disponibilità economiche significative,		
	pertanto, richiamandosi alla normativa vigente, il comune intende stipulare		
	dei contratti di sponsorizzazione per favorire una migliore qualità dei servizi;		
	<ul style="list-style-type: none"><li>l'art. 28, comma 2bis della L. n. 448/98, come modificato dall'art.30 della L. n.</li></ul>		
	488/99 consente agli enti pubblici di stipulare contratti di sponsorizzazione,		
	accordi e convenzioni previsti dall'art. 43 della L. n. 449/97 allo scopo di		
	realizzare maggiori economie nella gestione;		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con delibera n. 19 del 24 febbraio 2025 la giunta comunale ha approvato</li> </ul>	
	l'atto di indirizzo per l'individuazione delle sponsorizzazioni delle	
	manifestazioni di Ala e con determina n. 202 del 03 marzo 2025 è stato	
	approvato l'avviso pubblico per l'individuazione di sponsorizzazioni e il	
	presente schema di contratto;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in data ____ è stato pubblicato l'avviso pubblico prot. ____ a cui la ditta</li> </ul>	
	_____ con nota del ____ prot. _____ ha chiesto di aderire al fine di	
	accostare la propria immagine alle manifestazioni di cui all'art. 1, per la	
	diffusione del proprio marchio e dei prodotti dallo stesso contraddistinti, con	
	le modalità di seguito descritte;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con determina n. ____ del _____ è stata approvata la sponsorizzazione ed</li> </ul>	
	accertata la relativa entrata al bilancio di previsione 2025- 2027;	
	<i>Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:</i>	
	ART. 1 – OGGETTO	
	Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte della ditta	
	_____ delle manifestazioni “Città di Velluto” prevista per i giorni 4, 5 e 6	
	luglio 2025 e “Natale nei Palazzi Barocchi” prevista nei fine settimana a partire	
	da fine novembre fino alla fine di dicembre, alle condizioni di cui all'avviso	
	pubblico prot. ____ che qui si richiama anche se non materialmente allegato. Il	
	comune si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione	
	per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa anche con soggetti che	
	esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la	
	pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli	
	prodotti e commercializzati dallo sponsor.	
	ART. 2 - OBBLIGAZIONI DELLO SPONSOR	

	Lo sponsor si impegna a versare al Comune di Ala a titolo di sponsorizzazione	
	la somma di € _____ comprensiva di IVA al 22%. Il comune di Ala emetterà	
	apposita fattura elettronica e la fatturazione avverrà come di seguito:	
	• € _____ pari al 70% dell'importo di sponsorizzazione entro il 31.08.2025;	
	• € _____ pari al 30% dell'importo di sponsorizzazione entro il 31.12.2025.	
	Il pagamento della fattura avverrà a 30 giorni dalla data della fattura, dopo la	
	presentazione da parte del comune di Ala della documentazione comprovante la	
	promozione del marchio dello sponsor come previsto dal presente contratto.	
	Lo sponsor è altresì tenuto:	
	• ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione,	
	mettendo a disposizione del comune ogni strumento utile alla sua esatta e	
	fedele riproduzione;	
	• ad assumere tutte le spese relative al pagamento di imposte, canoni e	
	corrispettivi previsti da leggi e regolamenti derivanti dall'esecuzione del	
	contratto, e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate;	
	• a non creare forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata	
	oggetto della sponsorizzazione. Ove ciò si verificasse, il comune ha la facoltà di	
	recedere dal contratto, fatto salvo le prestazioni già eseguite od in corso di	
	esecuzione;	
	• a dare esecuzione al rapporto di sponsorizzazione in coerenza con gli interessi	
	pubblici ed assenza di pregiudizio o danno all'immagine del comune o alle sue	
	iniziative.	
	Lo sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione del	
	comune, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di	
	tutela dei segni distintivi.	

	In ogni caso, lo sponsor dichiara di manlevare il comune da qualsivoglia pretesa	
	o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del comune	
	per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.	
	Lo sponsor non è sollevato dall'eventuale pagamento del canone relativo alle	
	pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari o	
	altri, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti.	
	L'attività di sponsorizzazione è vincolata al rispetto dei seguenti criteri:	
	perseguimento di interessi pubblici, esclusione di ogni conflitto di interesse tra	
	l'attività pubblica e quella privata, garanzia della posizione di neutralità del	
	comune.	
	Lo sponsor garantisce che l'oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle	
	ipotesi di "sponsorizzazioni escluse" previste nell'avviso.	
	<b>ART. 3 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE</b>	
	Il comune, al fine del conseguimento delle finalità promozionali e pubblicitarie	
	dello sponsor si impegna alle seguenti controprestazioni:	
	• inserire nei siti dedicati alle manifestazioni una pagina promozionale con i	
	marchi di tutti gli sponsor delle manifestazioni. Detto sito è collegato con il sito	
	ufficiale del Comune di Ala e dell'APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo;	
	• inserire il marchio dello sponsor sul pannello di ringraziamento esposto in	
	Piazza San Giovanni ad Ala,	
	• inserire il marchio dello sponsor, conforme all'esemplare che sarà consegnato	
	dallo sponsor medesimo, nelle dimensioni non superiori a 7 cm, sulla	
	produzione cartacea e digitale con la quale saranno pubblicizzate le	
	manifestazioni;	
	4	

	• inserzione del marchio nelle pagine speciali sui quotidiani locali. Il comune	
	concede, inoltre, allo sponsor di utilizzare nella propria pubblicità, nei propri	
	prodotti e nella propria corrispondenza il marchio ufficiale delle manifestazioni	
	“Città di Velluto” e “Natale nei Palazzi Barocchi” accompagnato dalla dizione	
	“sponsor ufficiale”.	
	Il comune si impegna infine a fornire a conclusione della manifestazione copia	
	della rassegna stampa e quant’altro sia a testimoniare l’immagine dello sponsor.	
	ART. 4 – TRATTAMENTO FISCALE	
	Le parti convengono nel quantificare in € _____ oltre IVA al 22% per un	
	totale complessivo di € _____ il valore della sponsorizzazione.	
	Il comune di Ala emetterà una fattura con causale “per attività pubblicitaria”.	
	L’operazione è sempre soggetta ad IVA, in misura pari all’aliquota ordinaria	
	(attualmente 22%), in quanto le somme versate dallo sponsor sono a fronte di	
	“prestazione di servizi”.	
	ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla	
	conclusione degli eventi sponsorizzati e comunque fino all'estinzione degli	
	obblighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione.	
	ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	
	Il comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con	
	preavviso scritto, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,	
	ovvero mediante invio di PEC all’indirizzo fornito dallo sponsor, qualora dovesse	
	emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi	
	obbligo contrattuale. In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione	
	nei seguenti casi:	
	5	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lo sponsor risulta inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cause eccezionali non consentono allo sponsor l'assolvimento degli impegni;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perdita da parte dello sponsor dei requisiti prescritti dall'avviso;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• esistenza di evento negativo riguardante lo sponsor che possa, in qualsiasi</li> </ul>	
	misura, nuocere all'immagine del comune. In tal caso il comune avrà diritto di	
	ottenere dallo sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al	
	rimborso delle spese già sostenute o impegnate;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• insorgenza o scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di</li> </ul>	
	interesse, di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti e l'insorgenza	
	e/o la manifestazione successiva di fattispecie rientranti nelle sponsorizzazioni	
	escluse di cui all'avviso pubblico citato in premessa.	
	Il comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione	
	prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico	
	interesse.	
	ART. 7 - CLAUSOLA ARBITRALE	
	Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione o la	
	risoluzione del contratto sarà definita in via amministrativa con soluzione bonaria	
	e in subordine si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.	
	ART. 8 - REGISTRAZIONE	
	Il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto ed è pertanto soggetto a	
	registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26	
	aprile 1986, n. 131.	
	ART. 9 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Lo sponsor autorizza sin d'ora il comune al trattamento, anche informatico e	
	telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento	
	6	

	degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e	
	dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi	
	Regolamento UE 2016/679 (GDPR)). Lo sponsor è tenuto ad osservare le	
	norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui	
	entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di	
	cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a	
	nessun altro soggetto al di fuori dello sponsee o altro soggetto da quest'ultima	
	individuato.	
	ART. 10 – SPESE, IMPOSTE, TASSE	
	Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale	
	registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico del comune, ivi	
	comprese le spese per l'imposta di bollo da applicare sul contratto, se dovuta.	
	ART. 11 - RINVIO	
	Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del	
	codice civile. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi	
	parti integranti del presente atto, benché ad esso non materialmente allegati,	
	l'avviso pubblico prot. ____ del ____ nonché la manifestazione di interesse dello	
	sponsor del _____ prot. _____.	
	<i>Letto, accettato e sottoscritto digitalmente</i>	
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.	
	Lgs. n. 82/2005.	
	Per il comune di Ala – Il vicesegretario generale, Liliana Stratta	
	Per la ditta ____ - il legale rappresentante, _____	
	7	